

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 06 68852082 – fax 06 68897455 Ufficio II – Reparto III – Segreterie dei Consigli Nazionali Professionali

Roma,

Zij. 886/18



Egregi Dottori

Federico De Stasio, Massimo Colletti,
Antonio Ciriani, Gaetano Cosenza,
Ernesto Vetrano, G.ppe Di Martino,
Davide Franco, Alessandro Musaio,
Oriana Battistoni, Fabrizio Ricciardi,
Sergio Montedoro, Fernando Ciotti,
Daniela Saitta
c/o Avv. Tommaso Manferoce e
Avv. Massimo Luciani
tommasomanferoce@ordineavvocatiroma.org
massimoluciani@ordineavvocatiroma.org

Egr. Dott. Mario Civetta mario.civetta@pecodcec.roma.it

Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
c/o Avv. Francesco Cardarelli, Avv. Ferruccio
Auletta, Avv. Filippo Lattanzi
presidenza@pecodcec.roma.it
francescocardarelli@ordineavvocatiroma.org
ferruccioauletta@ordineavvocatiroma.org
filippolattanzi@ordineavvocatiroma.org

Marina Benvenuti, Andrea Borghini,
Marco Carbone, Giovanni Castellani
Rodolfo Ciccioriccio, Antonia Coppola
Maurizio De Filippo, Maurizio Fattaccio,
Corrado Gatti, Claudio Pallotta, Dante Valobra,
Renato Burigana, Claudia D'Apruzzo
c/o Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
presidenza@pecodcec.roma.it

Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma prot.procura.roma@giustiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di Roma prot.tribunale.roma@giustiziacert.it

Alla Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio 2° - Reparto 2° Lib. Prof. SEDE

OGGETTO: Ricorsi in riassunzione. Comunicazione di decisione. (n. 38-39/2018 Reg. Ric.)

Ai termini delle vigenti norme, si trasmette l'unita copia di decisione emessa in data 11 settembre 2018 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

IL FUMZIONARIO (Marta ALLOCCA)



CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

N. 56/2018 Rep. Dec. N. 38-39/2018 Rep. Cae.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili composto dai Signori:

Sandro SANTI	Presidente f.:
Valeria GIANCOLA	Segretario f.
Remigio Enrico Maria SEQUI	Relatore
Antonio, BORRELLI	Consigliere
Marcella GALVANI	Consigliere
Giuseppe LAURINO	Consigliere
Francesco MURACA	Consigliere
Maurizio POSTAL	Consigliere
Massimo SCOTTON	Consigliere
Lorenzo SIRCH	Consigliere
Alessandro SOLIDORO	Consigliere
Giuseppe TEDESCO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sui ricorsi in riassunzione ex art. 392 c.p.c., proposti dai dott.ri Federico De Stasio, Massimo Colletti, Antonio Ciriani e Gaetano Cosenza, nonché dai dott.ri Ernesto Vetrano, Giuseppe Di Martino, Davide Franco, Alessandro Musaio, Oriana Battistoni, Fabrizio Ricciardi, Sergio Montedoro, Fernando Ciotti e Daniela Saitta, per la declaratoria di ineleggibilità del dott. Mario Civetta a Presidente dell'Ordine.

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, con conseguente esclusione della lista n. 1 denominata "impegno per la professione" della procedura elettorale per il rinnovo delle cariche consiliari per il quadriennio 1.1.2017/31.12.2020.

SVOLGIMENTO DEI FATTI

- 1. Con delibera del 10 ottobre 2016, il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma ammetteva a partecipare alle elezioni per il rinnovo delle cariche consiliari per il quadriennio 1° gennaio 2017-31 dicembre 2020 la lista n. 1, denominata «Impegno per la professione» e recante la candidatura a presidente del dott. Mario Civetta.
- 2. Avverso la delibera suddetta venivano proposti al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) dagli odierni riassumenti, tutti iscritti all'Ordine di Roma, due distinti reclami, con i quali si sosteneva che il dott. Civetta sarebbe stato in realtà da considerarsi ineleggibile ai sensi dell'art. 9, comma 9, del D.lgs. n. 139/2005, avendo egli già ricoperto nei due quadrienni precedenti, un mandato come Consigliere (2009-2012), ed uno come Presidente dell'Ordine di Roma (2013-2016), sicché la lista recante la sua candidatura doveva essere esclusa.
- 3. I reclami venivano rigettati dal CNDCEC, con due distinte decisioni assunte in data 2 novembre 2016 e depositate in data 24 novembre 2016.

In particolare, il CNDCEC - sulla base di un parere , condiviso anche dal Ministero della Giustizia - affermava in tali decisioni che l'art. 9, co. 9 del D.lgs. n. 139/2005, ove dispone che «i consiglieri dell'Ordine ed il Presidente possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi», non impedisce a chi abbia già ricoperto una delle predette cariche per due mandati consecutivi di candidarsi immediatamente per l'elezione all'altra, essendo destinato a trovare applicazione esclusivamente nel caso di ulteriore candidatura per la medesima carica precedentemente rivestita.

- 4. In data 5 novembre 2016 veniva quindi proclamata la lista del dott. Civetta.
- 5. Le suddette decisioni del Consiglio Nazionale venivano in seguito impugnate dai reclamanti avanti la Corte di Cassazione, la quale con le ordinanze nn. 12461-12462 del 21 maggio 2018 accoglieva i ricorsi, cassava le decisioni e rinviava la causa al medesimo CNDCEC, affinché la decidesse nel merito «in diversa composizione».

In particolare, la Corte di Cassazione riteneva condivisibile l'interpretazione dell'art. 9, comma 9, D.Lgs. n. 139/05, sostenuta dai ricorrenti, secondo cui tale norma impedisce a chi abbia già svolto due mandati consecutivi, ancorchè in cariche diverse, di candidarsi immediatamente per la carica di Presidente o di Consigliere, per un terzo ulteriore mandato.

ato.

E ciò, innanzitutto, per «il tenore letterale della disposizione in esame», in quanto «l'uso della congiunzione «ed» tra le parole «i consiglieri dell'Ordine» e «il Presidente» [...] accomunando le due cariche in un'unica proposizione, manifesta chiaramente l'intenzione del legislatore di attribuire rilievo, ai fini della maturazione del numero di mandati richiesto per la sussistenza dell'ineleggibilità, al mero esercizio delle funzioni di componente del consiglio dell'ordine, e di considerare invece indifferente la circostanza che le stesse siano state svolte in qualità di Consigliere o Presidente [...]».

In questa prospettiva, ad avviso della Corte, «la causa d'ineleggibilità è destinata a trovare applicazione, oltre che nel caso di ulteriore candidatura per la medesima carica da parte di un soggetto che abbia già ricoperto per due mandati consecutivi quella di consigliere o di presidente, anche nel caso in cui un soggetto che abbia già ricoperto per due mandati consecutivi la carica di consigliere intenda candidarsi a quella di presidente, o viceversa, nonché nel caso in cui il candidato all'una o all'altra carica le abbia ricoperte entrambe, consecutivamente, nell'ambito delle consiliature immediatamente precedenti».

In secondo luogo, perché la normativa in esame non pone la figura del Presidente e quella del Consigliere dell'Ordine «in una posizione sostanzialmente diversa», sicché, «la ratio dell'ineleggibilità [...] va [...] individuata nell'esigenza di assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti all'esercizio delle funzioni di governo degli Ordini, favorendone l'avvicendamento nell'accesso agli organi di vertice, in modo tale da garantire la par condicio tra i candidati, suscettibile di essere alterata da rendite di posizione [...] e da evitare il manifestarsi di fenomeni di sclerotizzazione nelle relative compagini [...] potenzialmente nocivi per un corretto svolgimento nelle funzioni di rappresentanza degli interessi degli iscritti e di vigilanza sul rispetto da parte degli stessi delle norme che disciplinano l'esercizio della professione, nonché sull'osservanza delle regole deontologiche».

In questi termini, «tale esigenza non potrebbe ritenersi soddisfatta qualora, accedendosi all'interpretazione restrittiva fornita dal Consiglio Nazionale, si ritenesse ammissibile da parte di chi ha già ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Consigliere o quella di Presidente o entrambe un'ulteriore candidatura per l'elezione all'altra carica, rendendosi in tal modo possibile una permanenza a tempo indeterminato del medesimo soggetto negli organi di governo dell'Ordine, con conseguente esclusione di altri eventuali aspiranti dall'accesso alle medesime cariche».

La Corte di Cassazione riteneva altresì manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, co. 9 D. Lgs. n. 139/05 rispetto agli artt. 3, 48 e 51 Cost., che i resistenti avevano sollevato, a fronte dell'interpretazione della norma suddetta, prospettata dai ricorrenti.

E ciò affermando che «l'ineleggibilità prevista dalla norma in esame comporta una compressione meramente temporanea del diritto di elettorato passivo, la cui previsione trova un'apprezzabile giustificazione nell'esigenza di rafforzare la rappresentatività dei Consigli degli

M. W. R

Ordini mediante un ampliamento della partecipazione degli iscritti e la cui durata costituisce il frutto di un ragionevole bilanciamento attuato dal legislatore nell'esercizio di cui gode in subiecta materia».

6. A seguito delle ordinanze della Cassazione nn. 12461-12462 del 21 maggio 2018, con due distinti atti di citazione notificati il 19 giugno 2018, gli attori riassumevano il giudizio avanti al CNDCEC, rassegnando le seguenti conclusioni:

«in accoglimento del proposto reclamo, dichiarare la ineleggibilità del dott. Mario Civetta a Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, con conseguente esclusione della lista n. 1 denominata "Impegno per la professione" dalla procedura elettorale per il rinnovo delle cariche consiliari per il quadriennio 1.1.2017/31.12.2020. Con ogni ulteriore provvedimento di legge, anche in ordine alla liquidazione delle spese di lite del presente giudizio nonché di quello di legittimità».

7. Il CNDCEC quindi fissava per il giorno 17 luglio 2018 l'udienza per la trattazione dei giudizi in riassunzione di cui trattasi, nella quale deliberava di riunire i due procedimenti.

Alla udienza suddetta si costituiva l'Ordine di Roma, depositando apposita memoria, nella quale eccepiva la nullità del procedimento, lamentando, da un lato, il mancato coinvolgimento del PM, come invece previsto dal DM del 15 febbraio 1949, nonché dal decreto emesso dal Direttore Generale della Giustizia civile in data 18 luglio 2003, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26 luglio 2003; dall'altro lato, la sostanziale assenza di contraddittorio ed irritualità del procedimento medesimo, che avrebbero, secondo l'Ordine compromesso le proprie prerogative.

Rilevava altresì l'Ordine di Roma la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di quei componenti della lista ammessa che erano rimasti contumaci nei precedenti gradi di giudizio e nei confronti dei quali i reclamanti non avevano notificato il ricorso per riassunzione, in quanto – ad avviso dell'Ordine – essi avrebbero la facoltà di rendere «nuove conclusioni» a fronte delle ordinanze nn. 12461-12462, rese dalla Corte di Cassazione.

Eccepiva poi l'Ordine di Roma l'improcedibilità del reclamo per mancata impugnazione degli esiti delle elezioni e, comunque la sopravvenuta carenza di interesse al giudizio, derivante da tale circostanza.

Da ultimo, l'Ordine di Roma chiedeva di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art. 9, comma 9 dlgs 139/2005 per contrasto con gli artt. 3, 48, 51 e 76 Cost., depositando in giudizio, a supporto delle proprie tesi, i pareri pro veritate resi dal prof. Marini e dal prof. Mattarella.

Il CNDCEC, sentite le parti, rinviava l'udienza all'11 settembre 2018, dando termine di 20 giorni liberi prima dell'udienza medesima per la produzione di memorie ed ulteriori 10 giorni liberi, a ritroso, per la presentazione di eventuali repliche.

8. In data 6 agosto 2018, il CNDCEC trasmetteva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma tutta la documentazione relativa ai fascicoli dei ricorsi in riassunzione,

W 9

comunicando altresì alla Procura medesima la data per la trattazione dei ricorsi per il giorno 11 settembre 2018 ed i termini assegnati alle parti, per il deposito delle memorie e delle repliche.

9. Le parti depositavano ritualmente le proprie memorie e repliche, insistendo per l'accoglimento delle rispettive pretese.

In particolare l'Ordine, nella memoria depositata il 10 agosto 2018, oltre ad insistere per l'accoglimento dell'eccezione relativa alla improcedibilità del reclamo per mancata impugnazione degli esiti delle elezioni, già formulata nella precedente memoria, eccepiva altresì la «nullità per difetto nella costituzione del giudice», lamentando la ingiustificata variazione numerica dei componenti del Collegio all'udienza del 17 luglio.

A tale nuova eccezione replicavano in modo analitico i reclamanti, nella rispettiva memoria di replica, depositata in giudizio in data 30 agosto 2018.

Nulla veniva invece depositato dalla Procura della Repubblica.

10. All'udienza dell'11 settembre 2018 venivano, infine, sentite le parti, che insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

Ascoltato il relatore e le parti intervenute, all'esito della trattazione, il Consiglio Nazionale emette la seguente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con gli atti di citazione in riassunzione notificati il 19 giugno 2018, i soggetti in epigrafe hanno chiesto di dichiarare l'ineleggibilità del dott. Mario Civetta a Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, con conseguente esclusione della lista n. 1 denominata "Impegno per la professione" dalla procedura elettorale, indetta per il rinnovo delle cariche consiliari per il quadriennio 1.1.2017/31.12.2020, nonché qualsivoglia ulteriore provvedimento di legge.

La suddetta richiesta è fondata nei termini che seguono.

1. Si deve premettere che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 392 c.p.c., a seguito delle ordinanze nn. 12461-12462 del 21 maggio 2018 con le quali la Corte di Cassazione ha cassato le decisioni assunte dal CNDCEC in relazione alla vicenda succintamente riepilogata nelle premesse in fatto.

Esso si caratterizza, pertanto, per essere un «giudizio di rinvio» e, in particolare, un giudizio di rinvio cd. «proprio» o «prosecutorio», nel quale il CNDCEC è investito della causa nei soli limiti di cui alle suddette ordinanze, essendo da queste vincolate in relazione alle questioni in esse decise.

M. J.

In tal senso, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha, di recente, espressamente ribadito che il giudice del rinvio «è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decise».

Con la conseguenza che «non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere a una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità» (v. Cass. civ., Sez. I, 11 maggio 2017, n. 11535).

Un limite all'operatività di tali principi è, infatti, rinvenibile solo in presenza di circostanze che siano sopravvenute alla decisione della Corte di Cassazione e che, dunque, siano rilevabili esclusivamente nel giudizio di rinvio (v. Cass. civ., n. 13521/2017), oppure nella ipotesi in cui il giudice del rinvio ritenga di sollevare la questione di legittimità costituzionale sulla norma oggetto di interpretazione da parte della Cassazione medesima nel giudizio rescindente (cfr. Corte cost., n. 293/2013).

- 2. Ciò premesso, non si ritengono suscettibili di accoglimento le eccezioni svolte in giudizio dall'Ordine di Roma.
- 2.1. Appaiono in primo luogo superate le eccezioni formulate dall'Ordine nella memoria depositata all'udienza del 17 luglio scorso in merito al mancato coinvolgimento del PM ed alla lamentata assenza di contraddittorio in pregiudizio dell'Ordine medesimo.

Da un lato, si rileva che all'udienza suddetta il Collegio, oltre ad aver ammesso la costituzione dell'Ordine direttamente all'udienza stessa, ha rinviato la seduta all'11 settembre 2018, per consentire alle parti stesse di argomentare le rispettive posizioni, attraverso il deposito di apposite memorie e repliche, sicché appare certamente garantito il contraddittorio tra le parti.

Dall'altro lato, si fa presente che il CNDCEC, in data 6 agosto 2018, ha trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma tutta la documentazione relativa ai fascicoli dei ricorsi in riassunzione, comunicando altresì alla medesima la nuova data per la trattazione dei ricorsi, sicché anche il Procuratore della Repubblica risulta regolarmente notiziato del procedimento.

Tale circostanza consente, peraltro, di prescindere dall'affrontare nello specifico le considerazioni svolte nella memoria dei reclamanti, ove si è sostenuto che la presenza del PM non fosse in realtà necessaria nel procedimento di cui trattasi.

Ci si limita solo ad evidenziare che il DM 15 febbraio 1949, ove prevede le norme generali di procedura per la trattazione dei ricorsi dinnanzi al CNDCEC, impone tuttora, all'art. 5, comma 3, di comunicare «copia del ricorso stesso al procuratore della Repubblica ...» e ciò è proprio quanto

M. W

stato fatto nel caso di specie, consentendo così alla Procura della Repubblica di essere notiziata dell'avvio del presente giudizio.

2.2. Quanto alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di quei componenti della lista ammessa, rimasti contumaci nei precedenti gradi di giudizio, si fa presente che la Corte di Cassazione (v. sez. VI, 11 settembre 2017 n. 21096) ha recentemente ribadito che «nel giudizio di rinvio [...] non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede».

E che «nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla corte di cassazione».

Già in passato, del resto, la Corte di Cassazione aveva avuto modo di evidenziare che «la cassazione con rinvio della sentenza impugnata comporta l'instaurazione, tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio, di una correlazione tale da non consentire, dinanzi al giudice del rinvio, una corretta instaurazione del rapporto processuale se non previa chiamata in giudizio di tutti i destinatari della pronuncia rescindente e di quella cassata, essendosi determinata una situazione di cosiddetto litisconsorzio processuale necessario, in presenza della quale la citazione in riassunzione nella fase procedimentale di rinvio si configura non come atto di impugnazione, bensì come attività di impulso processuale che deve coinvolgere gli stessi soggetti che furono parti nel giudizio di legittimità e nei cui confronti è stata emessa la pronuncia di annullamento della precedente sentenza» (così, v. Sez. lav., 8 settembre 2014, n. 18853).

Tali considerazioni inducono quindi a non ritenere apprezzabile di accoglimento l'eccezione svolta al riguardo dall'Ordine di Roma, posto che i partecipanti al presente giudizio di rinvio coincidono certamente con quelli che avevano preso parte al giudizio davanti alla Corte di Cassazione.

Né pare persuasiva, peraltro, la considerazione dell'Ordine di Roma, per cui le ordinanze della Corte di Cassazione che hanno portato alla proposizione del giudizio di riassunzione avrebbero fatto sorgere la necessità di «nuove conclusioni» da parte di coloro che sono rimasti contumaci, posto che le ordinanze suddette in realtà si sono limitate ad accogliere le censure sostenute dai reclamanti fin dalla proposizione del reclamo.

Sicché è evidente che tali censure, essendo ampiamente conosciute anche da coloro che hanno volontariamente deciso di non costituirsi nelle fasi del giudizio precedenti a quella (di rinvio) ad oggi pendente, non comportano affatto la necessità di «nuove conclusioni» ad opera delle parti.

1. 00

2.3. L'Ordine di Roma, inoltre, ha eccepito l'improcedibilità del reclamo per mancata impugnazione degli esiti delle elezioni e, comunque la sopravvenuta carenza di interesse al giudizio, derivante da tale circostanza.

Tale eccezione é infondata.

2.3.1. E' infatti, vero che, come affermato dall'Ordine di Roma, per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, l'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 cpc, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, costituendo un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. n. 19268/2016).

E', tuttavia da segnalare che nel caso di specie, come del resto sostenuto anche dai reclamanti, l'eventuale sopravvenuta carenza di interesse di questi ultimi alla definizione del processo in questione non potrebbe più essere rilevata nel giudizio di rinvio, dal momento che le elezioni erano già terminate, senza che alcun reclamo fosse stato proposto, prima della proposizione del giudizio avanti la Corte di Cassazione, sicché tale eccezione avrebbe dovuto essere rilevata in quest'ultima sede (così, Cass. n. 3320/15, n. 6126 del 1998, Cass. n. 538 del 2000).

2.3.2. Vi sono, peraltro, ulteriori considerazioni che inducono in realtà a ritenere infondata l'eccezione sollevata al riguardo dall'Ordine di Roma.

Quest'ultimo sostiene che la declaratoria di decadenza del Presidente Civetta potrebbe essere pronunciata solo nel caso in cui i reclamanti avessero presentato lo strumento del «reclamo contro i risultati delle elezioni», secondo quanto previsto dall'art. 22 dlgs 139/05; ciò, tuttavia, non si sarebbe verificato nel caso di specie, essendosi i reclamanti limitati ad impugnare il provvedimento di ammissione della «lista Civetta», senza impugnare successivamente il successivo esito delle elezioni.

Ne conseguirebbe, ad avviso dell'Ordine di Roma, che il reclamo proposto dagli odierni ricorrenti in riassunzione non è configurabile quale «reclamo contro i risultati delle elezioni», ai sensi dell'art. 22 dlgs 139/2005 e dunque il CNDCEC non potrebbe procedere, autonomamente, all'annullamento delle elezioni ed alla declaratoria di decadenza del Presidente Civetta.

Senonché tali riflessioni appaiono smentite dalla sentenza n. 8542/17 pronunciata dal Tribunale di Roma proprio in relazione alla fattispecie in esame.

Con la suddetta sentenza, il Tribunale di Roma – nel dichiarare inammissibili i ricorsi proposti da taluni tra gli odierni reclamanti avverso la decisione del CNDCEC n. 56/2016, che respingeva i reclami proposti avverso la lista «Civetta» – ha, infatti, rilevato come tali ricorsi «hanno un petitum mediato che [...] si sostanzia nell'impugnazione dei risultati delle elezioni [...] appartenendo all'area delimitata dagli art. 22 del dlgs 139/2005 e 111 Cost. ».

In altri termini, il Tribunale di Roma ha ritenuto – facendo proprie, oltretutto, le considerazioni svolte in tale giudizio dall'Ordine di Roma, il quale in questa sede sostiene la tesi opposta – che il reclamo proposto dagli odierni riassumenti ricadesse proprio nell'ambito di

Sinit.

applicazione dell'art. 22 dlgs 139/2005, in quanto «con l'ineleggibilità del Presidente potrebbe determinarsi [...] la decadenza della lista e l'annullamento delle elezioni».

La suddetta sentenza del Tribunale di Roma non risulta essere stata appellata né dai reclamanti, né tantomeno dall'Ordine di Roma ed è dunque passata in giudicato, sicché su tale punto appare del tutto preclusa una diversa valutazione da parte del Consiglio Nazionale, quand'anche ciò fosse possibile nell'ambito di un giudizio di rinvio, qual è quello di cui trattasi.

2.3.3. Non pare, peraltro, meritevole di apprezzamento la considerazione svolta dall'Ordine, secondo cui non potrebbe spettare al CNDCEC decidere della ineleggibilità o della decadenza del dott. Civetta, essendo tali questioni devolute esclusivamente alla autorità giudiziaria.

Va infatti rilevato che le argomentazioni dell'Ordine di Roma non trovano supporto né nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, né in quella del giudice amministrativo, secondo le quali, in realtà, «la giurisdizione del Consiglio Nazionale si estende ad ogni tipo di controversia (involgente, cioè, sia diritti soggettivi di elettorato, che interessi legittimi alla regolarità della procedura elettorale, quali ad esempio quelli relativi alla esclusione di una lista), poiché la giurisdizione non è stata ripartita in questa materia tra più giudici, allo scopo di salvaguardare attraverso l'istituzione della giurisdizione professionale l'autonomia dei collegi nazionali degli ordini professionali (v. Cass. SS.UU., 9296/2003 e 23209/2009; nello stesso senso anche Tar Lazio-Roma 12590/2007)».

Da ciò derivando che «il diritto soggettivo del professionista ad accedere alla carica elettiva (dd. diritto di elettorato passivo), nonché il diritto soggettivo a mantenere e rendere stabile la carica conseguita a seguito dell'elezione, siano tutelabili esclusivamente innanzi al giudice speciale/Consiglio nazionale; e, in sede di impugnazione delle decisioni di questo, attraverso il ricorso per cassazione» (Tar Catania, Sez. IV, 8 maggio 2018 n. 915).

In definitiva, alla luce delle sopra riferite considerazioni della giurisprudenza, il reclamo di cui si discute deve, pertanto, ritenersi riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 22 dlgs 139/05 e di conseguenza – attraverso la censura della eleggibilità del dott. Civetta, ritenuta meritevole di accoglimento dalla Corte di Cassazione – di per sè idoneo a mettere in discussione l'esito delle elezioni relative all'Ordine territoriale di Roma.

2.4. Quest'ultimo, nella memoria depositata il 10 agosto 2018, ha eccepito, inoltre, la «nullità del giudizio per difetto nella costituzione del giudice».

In particolare, l'Ordine ha lamentato la «gravissima mancanza di pre-costituzione (del giudice), facendo difetto qualsivoglia criterio oggettivo e predeterminato in base al quale nel procedimento che interessa il Collegio sia risultato composto per numero e per persone al modo in cui il verbale dell'udienza attesta».

L'eccezione è infondata.

1-19

Come già evidenziato nelle premesse in fatto, la Corte di Cassazione, con le ordinanze nn. 12461-12462 del 21 maggio 2018, ha cassato le precedenti decisioni del CNDCEC sui reclami di cui si discute e ha rinviato le cause al medesimo Consiglio Nazionale, affinché le decidesse nel merito «in diversa composizione».

Ciò è proprio quanto stato fatto dal CNDCEC, il quale, per l'appunto, ha convocato il Consiglio «in diversa composizione» per decidere dei reclami in questione ed a tal fine, inoltre, è stato designato il relatore nella persona del dott. Remigio Enrico Maria Sequi.

Il procedimento osservato dal Consiglio Nazionale appare dunque in linea con le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione, con le ordinanze suddette, nonché con la disciplina regolamentare prevista per il procedimento in esame.

Non sono poi condivisibili le ulteriori considerazioni svolte dall'Ordine di Roma in relazione, da un lato, al numero dei componenti del CNDCEC, che - ad avviso dell'Ordine - sarebbe inferiore rispetto a quello legittimato a celebrare le udienze relative al presente giudizio, dall'altro lato, alle modalità di convocazione dei componenti del collegio.

Si consideri, infatti, che tutti i membri del Consiglio, salvo naturalmente coloro che avevano preso parte alle precedenti decisioni cassate dalla Corte di Cassazione, sono stati regolarmente convocati e hanno partecipato alla decisione, salvo il dott. Gelosa il quale ha fornito adeguata giustificazione.

- 3. L'Ordine di Roma ha infine chiesto la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 9, comma 9, del d. lgs. n. 139/2005 per contrasto con gli artt. 3, 48, 51 e 76 Cost., depositando in giudizio, a supporto delle proprie tesi, i pareri pro veritate resi dal prof. Marini e dal prof. Mattarella.
- 3.1. Va anzitutto premesso che non pare dubitarsi del fatto che il CNDCEC abbia la possibilità di sollevare, nell'ambito di un giudizio di rinvio, questioni di legittimità costituzionale sulla norma che è stata oggetto di interpretazione da parte della Corte di Cassazione nel giudizio rescindente.

Del resto, in tal senso la Corte Costituzionale (ex multis, v. n. 293/13) ha più volte ribadito il proprio costante indirizzo «secondo il quale il giudice del rinvio è abilitato a sollevare dubbi di legittimità costituzionale concernenti l'interpretazione della norma, quale risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella pronuncia di annullamento».

Né il fatto che la medesima Corte abbia giù ritenuto insussistenti i presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità di cui trattasi sembra precludere di per sé al CNDCEC l'assunzione di una decisione differente.

Non convince, infatti, l'interpretazione dell'art. 24 comma 2 l. 87/53 sostenuta dai reclamanti, secondo cui tale norma - ove prevede che «l'eccezione (di incostituzionalità) può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo» – impedirebbe al giudice del τίμινίο, in

quanto mera prosecuzione del «grado di giudizio rescindente», di sollevare una questione di legittimità costituzionale già dichiarato manifestamente infondato dalla Corte di Cassazione nel giudizio rescindente.

Infatti, una tale interpretazione della norma sopra riferita comporterebbe una restrizione per il giudice del rinvio che non appare giustificata, tanto più nel caso di specie, nel quale vengono svolte argomentazioni in parte diverse rispetto a quelle esaminate dalla Cassazione.

3.2. Venendo al merito delle argomentazioni svolte dall'Ordine di Roma al fine di supportare la richiesta rimessione della questione di legittimità dell'art. 9, co. 9 dlgs 139/2005 per contrasto con gli artt. 3, 48. 51 e 76 Cost., occorre rilevare quanto segue.

Con le ordinanze nn. 12461-12462 del 21 maggio 2018, la Corte di Cassazione, come già ricordato, ha ritenuto che «l'ineleggibilità prevista dalla norma in esame comporta una compressione meramente temporanea del diritto di elettorato passivo, la cui previsione trova un'apprezzabile giustificazione nell'esigenza di rafforzare la rappresentatività dei Consigli degli Ordini mediante un ampliamento della partecipazione degli iscritti e la cui durata costituisce il frutto di un ragionevole bilanciamento attuato dal legislatore nell'esercizio di cui gode in subiecta materia».

Ebbene, il Consiglio Nazionale, dopo approfondita valutazione, ritiene di condividere la prospettiva assunta dalla Corte di Cassazione e dunque che non sussistano i presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della norma in esame con riferimento ai profili evidenziati dall'Ordine di Roma, in quanto la formulazione della norma consente, comunque, di ritenere che la interpretazione offerta dalla Suprema Corte sia conforme ai canoni costituzionali dalla stessa indicati.

3.3 Non è inoltre persuasiva neppure l'argomentazione svolta dall'Ordine di Roma secondo cui tale norma, secondo l'interpretazione fornita dalla Cassazione, contrasterebbe con l'art.. 76 Cost., viziando la norma medesima sotto il profilo dell'eccesso di delega.

Infatti, la 1. 24 febbraio 2005, n. 34 che reca la «Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili», all'art. 3, comma 1, lett. a), ha previsto che con il decreto legislativo sono definiti: «le modalità per la costituzione del Consiglio nazionale e dei Consigli locali del nuovo Ordine professionale e la relativa composizione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e rappresentatività, assicurando comunque alla componente della sezione riservata ai laureati specialistici, alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera h), un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà e l'elettorato passivo per la nomina del presidente»

Dunque il Legislatore, nell'attribuire al Governo il compito di definire le modalità di costituzione del CN e dei Consigli locali dell'Ordine, nonché la relativa composizione, ha tenuto a

L. W.

specificare che tale compito dovesse essere adempiuto «nel rispetto dei principi di proporzionalità e rappresentatività».

In tale prospettiva, l'interpretazione dell'art. 9, co. 9 dlgs 139/05 sostenuta dalla Cassazione, ove attribuisce una rilevanza primaria alla «rappresentatività dei Consigli degli Ordini mediante un ampliamento della partecipazione degli iscritti», appare allora certamente in linea con le esigenze sottolineate dal Legislatore, le quali sarebbero invece frustrate nella ipotesi in cui si accogliesse la prospettiva dell'Ordine di Roma.

Anche sotto tale profilo non può dunque che apparire manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'Ordine di Roma.

4. Dopo aver superato le eccezioni formulate dall'Ordine di Roma, non resta che entrare nel merito della richiesta avanzata dagli odierni riassumenti.

Questi ultimi chiedono che venga dichiarata l'ineleggibilità del dott. Mario Civetta a Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, con conseguente esclusione della lista n. 1 denominata "Impegno per la professione" dalla procedura elettorale, indetta per il rinnovo delle cariche consiliari per il quadriennio 1.1.2017/31.12.2020, nonché qualsivoglia ulteriore provvedimento di legge.

Tale richiesta è stata formulata alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con le ordinanze nn. 12461-12462 del 21 maggio 2018, ove è stata ritenuta condivisibile l'interpretazione dell'art. 9, comma 9 dlgs 139/05, sostenuta dai medesimi riassumenti, secondo cui tale norma impedisce a chi abbia già svolto due mandati consecutivi, ancorchè in cariche diverse, di candidarsi immediatamente per la carica di Presidente o di Consigliere, per un terzo ulteriore mandato.

Come già evidenziato, con le suddette ordinanze la Corte di Cassazione, nell'esprimere un tale principio di diritto, ha rinviato le cause al Consiglio Nazionale, affinché le decidesse nel merito «in diversa composizione».

La richiesta formulata a questo Consiglio dagli odierni riassumenti, anche per le ragioni sopra enunciate in merito alla natura specifica del presente giudizio, non può dunque che ritenersi fondata e ciò in quanto si deve ritenere che la disposizione di cui all'art. 9 comma 9 del d.lgs. 139/2005 vieti ad un iscritto che abbia svolto due mandati consecutivi, ancorchè in cariche diverse, di candidarsi immediatamente per la carica di Presidente o di Consigliere, per un terzo ulteriore mandato.

Alla luce di quanto deciso dalla Corte di Cassazione nelle ordinanze nn. 12461-12462 del 21 maggio 2018, il Consiglio Nazionale è pertanto tenuto a dichiarare, in accoglimento dei reclami proposti dagli odierni riassumenti, l'ineleggibilità del dott. Mario Civetta a Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma nelle elezioni indette per il rinnovo delle cariche consiliari per il periodo 1/1/2017- 31/12/2020 e l'esclusione della lista n.1 denominata



"impegno per la professione" dalla suddetta procedura elettorale, con relative conseguenze previste dalla legge.

P.O.M.

Il Consiglio Nazionale, previa riunione dei procedimenti Reg. Ric. n. 38/2018 e 39/2018 disposta in data 17 luglio 2018 e respinte le eccezioni pregiudiziali in rito e nel merito, accoglie i ricorsi in riassunzione ex art. 392 c.p.c., proposti dai dott.ri Federico De Stasio, Massimo Colletti, Antonio Ciriani e Gaetano Cosenza, nonché dai dott.ri Ernesto Vetrano, Giuseppe Di Martino, Davide Franco, Alessandro Musaio, Oriana Battistoni, Fabrizio Ricciardi, Sergio Montedoro, Fernando Ciotti e Daniela Saitta, e, per l'effetto:

- dichiara l'ineleggibilità del dott. Mario Civetta alla carica di Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma nelle elezioni indette per il rinnovo delle cariche consiliari per il periodo 1/1/2017- 31/12/2020 e l'esclusione della lista n.1 denominata "impegno per la professione" dalla suddetta procedura elettorale, con relative conseguenze previste dalla legge;
- dispone che tale decisione venga comunicata al Ministero della Giustizia, affinché adotti tutti i provvedimenti conseguenti, di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 139/05.

Spese del presente giudizio e di quello di legittimità compensate.

Così deciso in Roma, l'11 settembre 2018

Il Segretario f.f.

Pott, ssa Valeria-Giancola)

Il Relatore

Depositata nella Segreteria del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili presso il Ministero della Giustizia il

g OTT 2018

IL FUNZIONARIO

Marta ALLOCCA